

DOCENTE SCUOLA PRIMARIA							
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	R	Rischio	MISURE DI TUTELA
Didattica in aula	<u>Stazione eretta prolungata</u>	La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	2	2	4	Medio	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO nel rispetto delle misure di tutela previste Comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Adozione delle seguenti misure di tutela: - Informazione e formazione - Alternanza della posizione in piedi con quella seduta - Divieto di utilizzo di scale portatili durante il periodo di gravidanza - Disposizione in caso di epidemie valutare la possibilità di allontanare la lavoratrice - Uscite didattiche: valutazione caso per caso in relazione alla situazione specifica - Educazione fisica: divieto allo svolgimento di attività faticose o che espongano al rischio di possibili colpi e/o urti
	<u>Attività in postura seduta prolungata</u>	Le attività in postura seduta facilitano, nelle donne gestanti, infiammazioni ed infezioni vaginali ed un incremento di trombosi o embolia agli arti inferiori	1	2	2		
	<u>Rischio biologico/ rischio infettivo per contatto con bambini</u>	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	2	3	6		
Attività accessorie	<u>Lavoro con utilizzo di scale portatili</u>	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	1	3	3		
Accompagnamento uscite didattiche	<u>Affaticamento mentale e fisico</u>	Gli orari di lavoro prolungati rappresentano condizioni che inducendo un affaticamento mentale o fisico aggravano la stanchezza della lavoratrice, stanchezza correlata alla gravidanza ed al periodo post natale.	2	2	4		
Attività didattica in palestra	<u>Lavori che espongono a possibilità di colpi e o urti</u>	Rischio infortunistico che può accrescere il rischio di aborti spontanei.	1	3	3		
	<u>Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi</u>	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	1	3	3		

DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO							
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	R	Rischio	MISURE DI TUTELA
Didattica in aula	<u>Stazione eretta prolungata</u>	La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	2	2	4	Medio	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO nel rispetto delle misure di tutela previste Comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Adozione delle seguenti misure di tutela: - Informazione e formazione - Alternanza della posizione in piedi con quella seduta - Divieto di utilizzo di scale portatili durante il periodo di gravidanza - Disposizione in caso di epidemie valutare la possibilità di allontanare la lavoratrice - Organizzare in maniera idonea la postazione da lavoro ed assumere una postura corretta al videoterminale (attività di laboratorio informatico) - Disposizione: può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI (attività di laboratorio di chimica/scienze). Uscite didattiche: valutazione caso per caso in relazione alla situazione specifica
	<u>Attività in postura seduta prolungata</u>	Le attività in postura seduta facilitano, nelle donne gestanti, infiammazioni ed infezioni vaginali ed un incremento di trombosi o embolia agli arti inferiori	1	2	2		
	<u>Rischio biologico/ rischio infettivo</u>	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	1	3	3		
Attività accessorie	<u>Lavoro con utilizzo di scale portatili</u>	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	1	2	2		
Attività didattica in laboratorio	<u>Lavori che espongono le lavoratrici ad agenti chimici</u>	Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino.	1	2	2		
	<u>Lavori che prevedono l'utilizzo di videotermini</u>	Ergonomia: il lavoro al videoterminale può comportare rischi ergonomici a causa delle variazioni posturali legate alla gravidanza	1	1	1		
Accompagnamento uscite didattiche	<u>Affaticamento mentale e fisico</u>	Gli orari di lavoro prolungati rappresentano condizioni che inducendo un affaticamento mentale o fisico aggravano la stanchezza della lavoratrice, stanchezza correlata alla gravidanza ed al periodo post natale	2	2	4		

DOCENTE EDUCAZIONE FISICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	R	Rischio	MISURE DI TUTELA
Attività didattica in palestra	<u>Lavori che espongono a possibilità di colpi e o urti</u>	Rischio infortunistico che può accrescere il rischio di aborti spontanei.	2	3	6	Medio	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO nel rispetto delle misure di tutela previste Comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Adozione delle seguenti misure di tutela: - Informazione e formazione - Disposizione: divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi e faticosi - Disposizione: divieto durante le attività di educazione fisica allo svolgimento di attività faticose o che esponcano a possibili colpi e/o urti - Alternanza della posizione in piedi con quella seduta - Disposizione in caso di epidemie valutare la possibilità di allontanare la lavoratrice
	<u>Attività che prevedono la movimentazione e manuale di carichi</u>	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	2	3	6		
	<u>Stazione eretta prolungata</u>	La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	2	2	4		
	<u>Rischio biologico/ rischio infettivo</u>	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	2	2	4		

DOCENTE DI SOSTEGNO di qualsiasi ordine e grado							
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	R	Rischio	MISURE DI TUTELA
Attività a stretto contatto fisico e accudimento	<u>Rischio biologico/ rischio infettivo</u>	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	3	2	6	Alto	DA VALUTARE CASO PER CASO, CON IL MC, IN FUNZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DISABILITA' PRESENTI. in presenza di rischi indicati DIVIETO DURANTE LA GESTAZIONE E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO Comunicazione TEMPESTIVA da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Misure di tutela: - Informazione e Formazione - Possibilità di astensione obbligatoria durante il periodo di gestazione ed eventualmente per i sette mesi dopo il parto sentito il MC - Divieto movimentazione di carichi pesanti che comportino affaticamento eccessivo e posture incongrue - Disposizione in caso di epidemie valutare la possibilità di allontanare la lavoratrice
	<u>Lavori che espongono a possibilità di colpi e o urti</u>	Rischio infortunistico che può accrescere il rischio di aborti spontanei.	3	3	9		
Movimentazione di alunni (lavori di assistenza a portatori di handicap)	<u>Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi animati e inanimati</u>	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	2	4	8		

COLLABORATRICE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA							
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	R	Rischio	MISURE DI TUTELA
Pulizia servizi igienici	<u>Esposizione ad agenti biologici</u>	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	3	2	6	Alto	SPOSTANDO LA LAVORATRICE IN ALTRO: PLESSO PROSEGUIMENTO ATTIVITA' FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO nel rispetto delle misure di tutela previste Nell'impossibilità di spostamento astensione anticipata durante il periodo di gestazione fino a sette mesi dopo il parto. Comunicazione TEMPESTIVA da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Modifica temporanea delle condizioni di lavoro ADIBENDO LA LAVORATRICE AD ALTRO PLESSO e adottando le seguenti misure di tutela: - Informazione e Formazione - Alternanza della posizione in piedi con quella seduta - Divieto utilizzo scale portatili durante la gravidanza - Divieto movimentazione di carichi pesanti che comportino affaticamento eccessivo e posture incongrue - Disposizione: può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI. - Disposizione in caso di epidemie valutare la possibilità di allontanare la lavoratrice - Eventuale modifica temporanea dell'orario di lavoro e/o delle pause (da concordare con la lavoratrice)
Attività a stretto contatto fisico e accudimento bambini	<u>Rischio biologico/ rischio infettivo per contatto con bambini</u>		2	4	8		
Impiego di prodotti chimici per la pulizia	<u>Lavori che espongono le lavoratrici ad agenti chimici</u>	Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino.	1	4	4		
Uso di scale	<u>Lavoro con utilizzo di scale portatili</u>	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	2	3	6		
Sollevamento e movimentazione manuale dei carichi durante le attività di pulizia o di assistenza ai bambini	<u>Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi animati e inanimati</u>	La movimentazione manuale di carichi rischio per la salute della donna nel periodo della gravidanza in quanto i cambiamenti legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco determinano un maggiore affaticamento ed una riduzione della capacità di resistenza al carico	2	3	6		
	<u>Stazione eretta prolungata</u>	La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	2	2	4		

COLLABORATRICE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO							
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	R	Rischio	MISURE DI TUTELA
Impiego di prodotti chimici per la pulizia	<u>Lavori che espongono le lavoratrici ad agenti chimici</u>	Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino.	1	4	4	Medio	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO nel rispetto delle misure di tutela previste Comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Adozione delle seguenti misure di tutela: - Informazione e Formazione - Alternanza della posizione in piedi con quella seduta - Divieto utilizzo scale portatili durante la gravidanza - Divieto movimentazione di carichi pesanti che comportino affaticamento eccessivo e posture incongrue - Disposizione: può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI. - Disposizione in caso di epidemie valutare la possibilità di allontanare la lavoratrice - Eventuale modifica temporanea dell'orario di lavoro e/o delle pause (da concordare con la lavoratrice)
Uso di scale	<u>Lavoro con utilizzo di scale portatili</u>	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	2	3	6		
Sollevamento e movimentazione manuale dei carichi durante le attività di pulizia	<u>Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi</u>	La movimentazione manuale di carichi rischio per la salute della donna nel periodo della gravidanza in quanto i cambiamenti legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco determinano un maggiore affaticamento ed una riduzione della capacità di resistenza al carico	2	2	4		
	<u>Stazione eretta prolungata</u>	La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	2	2	4		
Pulizia servizi igienici	<u>Esposizione ad agenti biologici</u>	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	2	2	4		

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA							
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	R	Rischio	MISURE DI TUTELA
Utilizzo di Videoterminali	<u>Lavori che prevedono l'utilizzo di videoterminali</u>	Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: livelli equiparabili ai comuni ambienti di vita e di lavoro che non espongano l'operatrice e la prole a rischi specifici. Campi elettromagnetici: si mantengono al di sotto dei limiti raccomandati e non espongano l'operatrice e la prole a rischi specifici Ergonomia: il lavoro al videoterminale può comportare rischi ergonomici a causa delle variazioni posturali legate alla gravidanza	1	2	2	Basso	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO nel rispetto delle misure di tutela previste Comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Facoltà per la lavoratrice di richiedere l'astensione dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso (Legge Bilancio 2019), previo parere del M C che attesti (insieme al medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato) che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Adozione delle seguenti misure di tutela: - Informazione e Formazione - Organizzazione idonea della postazione da lavoro ed assumere una postura corretta al videoterminale - Alternanza della posizione seduta con quella in piedi - Eventuale modifica temporanea dell'orario di lavoro e/o delle pause (da concordare con la lavoratrice) - Divieto utilizzo scale portatili durante la gravidanza - Divieto movimentazione di carichi pesanti
Archiviazione pratiche	<u>Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi</u>	La movimentazione manuale di carichi rischio per la salute della donna nel periodo della gravidanza in quanto i cambiamenti legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco determinano un maggiore affaticamento ed una riduzione della capacità di resistenza al carico	1	2	2		
Uso di scale	<u>Lavoro con utilizzo di scale portatili</u>	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	1	2	2		
Attività d'ufficio	<u>Attività in postura seduta prolungata</u>	Le attività in postura seduta facilitano, nelle donne gestanti, infiammazioni ed infezioni vaginali ed un incremento di trombosi o embolia agli arti inferiori	2	1	2		

8. CONCLUSIONI

A seguito della valutazione dei rischi effettuata e vista la necessità di intraprendere misure organizzative per la riduzione del rischio, nonché la necessità di sottoporre le lavoratrici ad idonea attività di informazione e formazione, di seguito si riportano le conclusioni riguardanti le lavoratrici gestanti.

Si ricorda che, per le lavoratrici gestanti, è necessario escludere le seguenti attività:

- Movimentazione manuale dei carichi pesanti;
- Utilizzo di scale portatili;
- Esposizione ad agenti biologici (virus dell'epatite B, C, rosolia, l' HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma)
- Sostanze o preparati classificati :
 - a) tossici , molto tossici, corrosivi, esplosivi o estremamente infiammabili
 - b) nocivi
 - c) Sostanze o preparati classificati irritanti e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi - "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)", che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale
- Esposizione a condizioni di lavoro insalubri

ATTIVITA'	DISPOSIZIONI DURANTE GESTAZIONE ED ALLATTAMENTO
Impiegata amministrativa	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO nel rispetto delle misure di tutela previste poiché le attrezzature, le postazioni e gli ambienti di lavoro garantiscono lo svolgersi del lavoro nel rispetto dei requisiti di prevenzione e sicurezza per le lavoratrici gestanti, nonché la rispondenza ai requisiti di salute previsti
Docente primaria	
Docente secondaria di I grado (compresa ed fisica)	
Collaboratrice scolastica primaria	
Collaboratrice scolastica secondaria di I grado	
Docente scuola infanzia	ASTENSIONE ANTICIPATA DURANTE IL PERIODO DI GESTAZIONE E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
Collaboratrice scolastica scuola infanzia	SPOSTANDO LA LAVORATRICE IN ALTRO PLESSO: PROSEGUIMENTO ATTIVITA' FINO AL PERIODO DI CONGEDO OBBLIGATORIO nel rispetto delle misure di tutela previste Nell'impossibilità di spostamento astensione anticipata durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto
Docenti di sostegno	VALUTARE LA SITUAZIONE CASO PER CASO, CON IL MEDICO COMPETENTE , e definire le relative misure di tutela durante il periodo di gestazione ed eventualmente allattamento. Possibilità di divieto durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto

Il principale dovere della lavoratrice è quello di informare immediatamente il Datore di Lavoro del suo nuovo stato in modo che possano essere assunti, con tempestività, tutti i provvedimenti di tutela per la salute della madre e del nascituro. La lavoratrice deve conoscere quali siano i rischi cui è soggetta e quanto questi possano avere influenza negativa nell'eventualità della gravidanza.

9. ALLEGATI

9.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LAVORATRICI GESTANTI

PREMESSA NORMATIVA

In base al Decreto Legislativo del Governo n.151 del 2001, è necessario considerare i rischi specifici ai quali le lavoratrici potrebbero essere soggette qualora fossero in stato di gravidanza. Allo stesso modo l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 afferma che "La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), (...) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi (...) quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi".

La legislazione italiana tutela esplicitamente le lavoratrici madri a partire dall'art. 37 della Costituzione che riconosce alla donna gli stessi diritti e le stesse retribuzioni dovute agli uomini e garantisce alla lavoratrici "condizioni di lavoro che assicurino alla madre ed al bambino una speciale ed adeguata protezione".

La disciplina speciale relativa alla tutela delle lavoratrici madri è costituita dai seguenti provvedimenti legislativi:

- Legge 26/08/1950 n° 860;
- Legge 30/12/1971 n° 1204 con il suo regolamento di attuazione DPR 25.11.1976 n° 1206;
- Legge 29/12/1987 n° 546;
- Decreto Legislativo 25/11/1996 n° 645;
- Legge 5 febbraio 1999, n.25
- Legge 08/03/2000 n° 53;
- Decreto Legislativo 26/03/2001 n° 151 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 23/04/2003 n° 115;
- Decreto Legge 09/02/2012 n° 5;
- Delibera di Giunta Regionale del 19 Novembre 2012, N 1704, (rettificata con delibera di Giunta del 21 Gennaio 2014, N.43)
- Decreto Legislativo 15/06/2015 n° 80;
- Decreto Legislativo 25/08/2016 n° 179;
- Legge 22/05/2017 n° 81;
- Legge di Bilancio 2019.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevista dal Decreto 81/08, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto con particolare riguardo all'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro che vengono elencati qui di seguito :

AGENTI

1) Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- ☐ colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- ☐ movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
- ☐ rumore;
- ☐ radiazioni ionizzanti;
- ☐ radiazioni non ionizzanti;
- ☐ sollecitazioni termiche;
- ☐ movimenti o posizioni di lavoro, spostamenti sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

2) Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/08 (Art.268 comma b: agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un

rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Comma c: Agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Comma d: Agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità .

3) Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'Allegato II:

sostanze etichettate R40 (possibilità di effetti irreversibili); R45 (può provocare il cancro); R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) e R47 (può provocare malformazioni congenite) purché non figurino ancora nell'Allegato II;

agenti chimici che figurino nell'allegato IX del decreto 81/08 (1. Produzione d'auramina col metodo Michler. 2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece di carbone. 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 5. Lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.)

mercurio e suoi derivati;

medicamenti antimitotici;

monossido di carbonio;

agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

PROCESSI

Processi industriali che figurano nel D.Lgs. 81/08 (come sopra)

CONDIZIONI DI LAVORO

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Il legislatore precisa comunque che tale elenco è da intendersi come non esauriente.

Al termine della suddetta valutazione il datore di lavoro deve individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici. Il datore di lavoro è quindi chiamato a compiere, in relazione agli specifici rischi, un percorso che comprende **l'individuazione delle fonti di rischio, la valutazione dell'entità del rischio e l'individuazione delle modalità mediante le quali tutelare la salute delle lavoratrici in questione.**

E' preferibile che il datore di lavoro soggetto all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi (ai sensi del D.Lgs. 81/08) integri tale documento con le valutazioni in merito ai rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto e le relative misure di prevenzione e protezione adottate.

Spetta inoltre al datore di lavoro l'obbligo di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e le conseguenti misure adottate.

Viene ribadito il divieto del datore di lavoro di esporre le lavoratrici di cui sopra ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri come previsto dall'art.3 della Legge 1204/71 e dall'art.5 del DPR 1026/76. Tale divieto viene inoltre allargato agli agenti ed alle condizioni riportate nel seguente allegato II:

LAVORATRICI GESTANTI

AGENTI

Agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

Agenti chimici: piombo e i suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

CONDIZIONI DI LAVORO

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Anche in questo caso il legislatore precisa che tale elenco è da intendersi come non esauriente.

Se viene individuata un'esposizione a fattori di rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici il datore di lavoro deve adottare provvedimenti, quali la modifica temporanea delle condizioni di lavoro o dell'orario di lavoro, per evitare tale esposizione. In caso di impossibilità ad eseguire tali modifiche, per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro disporrà il cambio di mansione dandone informazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, specificando la mansione alla quale la lavoratrice verrà adibita, anche ai fini di una eventuale astensione anticipata dal lavoro.

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per eseguire: esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche che debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro. I permessi devono essere preventivamente richiesti e successivamente documentati da apposita giustificazione contenente data ed orario di effettuazione degli esami.

E' vietato adibire al lavoro notturno (dalle 24 alle ore 6) le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino nelle aziende manifatturiere anche artigiane. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali.

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151

DIVIETO DI ADIBIRE AL LAVORO LE DONNE

È vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20 del D.Lgs. 151/01;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 204 ;
- d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 125 . 3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. 4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. 5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.

TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE

È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente

della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del D.Lg. 151/01.

Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17 del D.Lgs 151/01.

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.

È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

CONSEGUENZE DELLA VALUTAZIONE.

Qualora i risultati della valutazione, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

PERMESSI PER ESAMI PRENATALI

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi devono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di questi permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

CONGEDO DI MATERNITÀ

Astensione obbligatoria

I due mesi prima la data presunta del parto (più eventuale interdizione), il periodo intercorrente la data presunta e la data effettiva se il parto avviene dopo, i tre mesi dopo, gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto (artt. 16 e 17 DLgs 151/2001).

Flessibilità dell'astensione obbligatoria:

E' facoltà per le lavoratrici di richiedere l'astensione dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso (Legge Bilancio 2019), previa attestazione sanitaria (art 16 comma.1.1 D.Lgs.81/08 introdotto dalla Legge di Bilancio 2019).

Parto prematuro:

Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio (art. 12 comma 3 Ccnl 2003).

RETRIBUZIONE:

Alla lavoratrice madre, o in alternativa al lavoratore padre (nel caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino, art. 28 D.Lgs. 151/2001, quindi possibile per i primi tre mesi di vita del figlio), spetta l'intera retribuzione fissa mensile.

DOCUMENTAZIONE:

Prima dell'inizio di questo periodo, le lavoratrici devono consegnare il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva (art. 21 D.Lgs. 151/2001).

RIPOSI GIORNALIERI:

- Durata: durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di un'ora, un solo periodo se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore (art. 39 D.Lgs. 151/2001). Ne viene riconosciuta la possibilità anche al padre lavoratore dipendente nei seguenti casi: figli affidati esclusivamente; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; la madre non sia lavoratrice dipendente; morte o grave infermità della madre (art. 40 D.Lgs. 151/2001). È da ritenere escluso il diritto del padre a riposi orari quando la madre non svolge attività lavorativa (fatta salva la precedente ipotesi di grave infermità). Questi periodi di riposo sono raddoppiati in caso di parto plurimo e le ore aggiuntive possono essere fruita anche dal padre (art. 41 D.Lgs. 151/2001).

MALATTIA DEL BAMBINO

- Durata: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutti i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Dopo il compimento del terzo anno e fino all'ottavo, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto (art. 47 D.Lgs. 151/2001).

Il D.Lgs. 151/2001 prevede anche che le ferie, e le assenze eventualmente spettanti ad altro titolo, non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità o di paternità (art. 22 comma 6), di congedo parentale (art. 34 comma 6) e di malattia del bambino (art. 48 comma 2).

In tutti i casi in cui è prevista la frazionabilità, questa va intesa nel senso che tra un periodo, anche di un solo giorno per volta, e l'altro deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro.

Nei casi di fruizione alternativa per attestare che l'altro genitore non ne stia fruendo contemporaneamente, oppure per quantificare l'ammontare dei periodi previsti occorre presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.

Sempre il D.Lgs. 151/2001 prevede per i periodi di astensione facoltativa (art. 35), di riposo (art. 44) e di malattia del bambino (art. 49) non coperti da contribuzione la contribuzione figurativa, con facoltà di riscatto o Contribuzione volontaria.

ALLEGATI A,B,C DEL DLGS 151/2001

ALLEGATO A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI
E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

a)	
b) Lavori vietati	
A)	quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B)	quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C)	quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D)	i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E)	i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F)	i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G)	i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H)	i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I)	i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L)	i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M)	i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N)	i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O)	i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

ALLEGATO B

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

c) Lavori vietati
A Lavoratrici gestanti di cui all'art. 1: 1. <u>Agenti</u> : a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. <u>Condizioni di lavoro</u> : lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art.3: 1. <u>Agenti</u> : a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. <u>Condizioni di lavoro</u> : lavori sotterranei di carattere minerario.

ALLEGATO C**(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)****ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11**

d) <i>Lavori vietati</i>
A. Agenti. 1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi decreto legislativo 19 settembre 1994, 626 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nel D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicinali antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi. Processi industriali che figurano nel D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro. Lavori sotterranei di carattere minerario.

D.LGS 645/96

CAMPO DI APPLICAZIONE del D.Lgs 645/96, art.1:

Il Decreto 645/96 prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato. Con il termine di lavoratrici si intendono le lavoratrici subordinate (alle quali si applica la precedente Legge 1204/71); si ritiene opportuno, comunque, che il datore di lavoro estenda la tutela alle lavoratrici che, ai sensi del D.Lgs 81/2008, risultino equiparate alle lavoratrici subordinate (socie lavoratrici di cooperative o di società, utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviate presso datori di lavoro, allieve degli istituti di istruzione e universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici).

DECRETO LEGISLATIVO N.25/99 IN MATERIA DI LAVORO NOTTURNO.

Per quanto attiene le lavoratrici madri, l'art.5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1977, n.903, come sostituito dall'art.17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n.25, stabilisce quanto segue:

E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:

- dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
- dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
- dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5/2/92, n.104, e successive modifiche.

LEGGE N.53/00, ART.12

L'art.12, comma 1, della Legge ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

L'articolo dispone, inoltre, al comma 2, che con successivo decreto interministeriale dovranno essere individuati i lavori per i quali è escluso l'esercizio della predetta facoltà.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione.

CONSIDERAZIONI SULLE COMPETENZE

CIRCOLARE 4 marzo 1998 Ministero del Lavoro sulle lavoratrici gestanti:

Una recente sentenza della Corte Costituzionale, n.373 del dicembre 1997, ha chiarito che " i poteri di vigilanza, attribuiti agli ispettorati provinciali del lavoro con decreto legislativo n.645 del 1996, attengono all'organizzazione del lavoro e dei processi produttivi all'interno dell'azienda, ed il loro esercizio potrebbe anche non richiedere alcun accertamento medico. Ove peraltro quest'ultimo risultasse necessario, l'accertamento sanitario verrà richiesto dall'ispettorato territorialmente competente, ormai privo delle necessarie strutture sanitarie interne, ai servizi delle aziende sanitarie..."

La Corte costituzionale ha pertanto ribadito le competenze specifiche del Servizio ispezione del lavoro in materia di tutela delle lavoratrici madri.
